


si uniranno in Capitolo generale ogni anno nella Capitale del Regno. Parteciperanno previamente l'unione del capitolo tanto al Ministro per il Culto, quanto all' Arcivescovo di Milano, ai quali comunicheranno altresì le determinazioni del rispettivo Capitolo.

11. Le domande per la vendita di beni, di cui tratta l'art. 9., si farà quanto ai Barnabiti, e Somaschi nel suddetto Capitolo generale: quanto agli altri Ordini dal Capitolo della Casa che richiede la vendita.



A R T I C O L O II.

*Degli altri Conventi non mendicanti.*

12. Tutti gli altri Religiosi di qualunque Istituto, eccettuati i soli mendicanti indicati più abbasso, sono riuniti in Conventi del loro Ordine; in modo che il numero per ogni Convento non ne sia possibilmente minore di ventiquattro Sacerdoti con numero proporzionato di Laici.

13. A questi Religiosi così riuniti verrà corrisposto dal Tesoro pubblico sopra ciascun individuo un assegno di lir. 700. quanto ai Sacerdoti, e di lir. 450. quanto ai Laici.

14. A tutti gl'individui de' sopraddetti Conventi, i quali colle opportune dispense canoniche sortissero dai Chiostrì, e rientras-